



**Allegato "B" all'atto Rep.n. 75.477/29.311
STATUTO**

"ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE D'ITALIA - ETS"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, denominata **"ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE D'ITALIA - ETS"**.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Roma.

L'associazione, in ogni modo, al fine di perseguire le sue finalità istituzionali, non ha limiti di azione in ambito nazionale ed internazionale. Può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o istituzioni e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie e uffici distaccati a livello regionale, provinciale e locale funzionanti sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Principi fondamentali

L'idea fondante dell'attuale Associazione nasce con un proprio Statuto nel 2014 dalla volontà dell'allora Ispettrice nazionale Sorella Mila Brachetti Peretti e da sei Infermiere Volontarie, Monica Dialuce, Nicoletta de Martino, Daniela Ingleto, Ilaria Sebregondi, Gloria Pasquini, Paola Nigris Cosattini con lo scopo di supportare il Corpo delle Infermiere Volontarie e le Sorelle ad esso appartenenti in condizioni di bisogno. Era inoltre ispirata alla storia e ai principi della Croce Rossa. Oggi, l'Associazione è intesa aperta a tutto il territorio nazionale, alle Infermiere Volontarie CRI e ai loro simpatizzanti nonché a chi volontariamente intenda riconoscere e condividere i principi e gli scopi fondanti essendo costituita sulla base dei principi fondamentali dei valori umanitari universali che appartengono anche alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa raccogliendone e facendone propria anche la tradizione programmatica, ideologica e

culturale in una visione sempre aderente alle contemporanee istanze della società e pertanto dinamiche nel suo agire.

Articolo 5 - Attività di interesse generale - Finalità e compiti

L'associazione non ha finalità di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, volte ad arrecare benefici nei confronti di soggetti svantaggiati, e pertanto intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui alle lettere c), i), u) e w) del comma 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2005 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'Associazione si prefigge anche di sostenere le finalità, i compiti e i servizi del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana condividendo quindi i Principi etico umanitari.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta all'organo amministrativo l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma orga-

nizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 - Emblema

L'Associazione è dotata di un proprio emblema.

Articolo 7 - Rapporti istituzionali

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità delle leggi vigenti l'Associazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni stabilendo una rete solidaristica tra le associazioni. Per l'esplicazione delle proprie attività l'Associazione potrà stipulare accordi, protocolli di intesa, convenzioni con Istituti, Enti, organismi pubblici e privati.

Articolo 8 - Rapporti con la comunità in generale

L'Associazione potrà collaborare con movimenti di volontariato operanti nell'area di sua competenza e con altri enti, fondazioni, associazioni e circoli.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare benemeriti dell'Associazione enti o persone che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività.

L'attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, libero e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017.

Articolo 9 - Categorie di soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) **soci fondatori emeriti**: le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione; o quei soci ordinari ai quali cui tale qualifica è attribuita con decisione degli stessi soci fondatori emeriti;
- b) **soci sovventori**: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che sostengono le attività, i progetti e le iniziative dell'Associazione;
- c) **soci onorari**: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che si siano distinte per eccezionale merito in campo socio-sanitario o umanitario;
- d) **soci ordinari**: coloro che interessati e/o direttamente coinvolti nelle tematiche proprie dell'Associazione manifestano adesione ai principi fondamentali dell'Associazione ed al presente statuto; svolgono gratuitamente in maniera organizzata un'attività in favore dell'Associazione prestando la loro opera alla realizzazione delle attività istituzionali e versano altresì la quota sociale annuale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà

essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, che eserciterà ogni conseguente diritto di voto ed amministrativo;

e) **soci giovani**: coloro che interessati e/o direttamente coinvolti nelle tematiche proprie dell'Associazione di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per il riconoscimento della qualifica di socio onorario è competente il Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'associazione quale socio secondo le categorie di cui ai precedenti punti b), e d) deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare lo statuto e i regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione all'associazione nella prima riunione utile. L'ammissione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, che dovrà essere motivato, ne verrà data comunicazione all'interessato che potrà, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, richiedere all'organo amministrativo che sull'istanza si pronuncino i soci fondatori emeriti che decideranno nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta loro inoltrata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno tutti uguali diritti. Agli stessi spetta il diritto di voto in assemblea.

Il concreto esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa di ammissione, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota di ammissione dovrà essere versata prima dello svolgimento della Assemblea per l'approvazione del bilancio. I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto all'obbligo di corresponsione della quota sociale.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, recedere dal novero dei soci mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo. L'eventuale recesso dell'associato, comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva i bilanci, non esonera dal pagamento della quota per l'anno di competenza.

La qualità di socio si perde, altresì, per decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e in caso di morosità nel versamento dei contributi associativi, previa notifica da parte della Segreteria generale.

Il socio che ponga in essere condotte contrastanti con le norme del presente Statuto o comunque gravemente lesive del-

lo spirito e delle finalità proprie dell'associazione, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione è insindacabile e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

È escluso qualsiasi rimborso o risarcimento ai soci in caso di recesso o esclusione.

Articolo 10 - Regolamenti attuativi

I regolamenti attuativi, proposti e redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice, detterà norme e disposizioni specifiche per l'attuazione del presente statuto, particolarmente in ordine al settore amministrativo ed al funzionamento della associazione. Tali norme e disposizioni saranno vincolanti.

Articolo 11 - Attività del personale e dei soci

Per l'attuazione degli scopi e dei compiti statutari l'Associazione si avvale dell'opera qualificata dei soci di cui all'art. 9 a titolo gratuito, nonché di personale, debitamente selezionato.

Articolo 12 - Onorificenze

L'Associazione conferisce onorificenze private e/o attestati di benemerenzza a chi si distingue nelle attività di sostegno, collaborazione, difesa e diffusione dei principi e degli obiettivi dell'associazione.

Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze private e/o attestati di benemerenzza avverranno sulla base di apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed indivisibile ed è destinato esclusivamente all'assolvimento degli scopi dell'associazione così come delineati all'art. 5 del presente Statuto nonché, in via strettamente strumentale, per il funzionamento ed il sostentamento delle attività dell'associazione medesima.

La dotazione patrimoniale dell'Associazione è costituita dai seguenti elementi:

- a) quote associative di cui all'art. 9 del presente statuto;
- b) interessi attivi;
- c) finanziamenti da parte di Enti, Associazioni, Persone fisiche o giuridiche;
- d) lasciti, donazioni, elargizioni o atti di liberalità in genere;
- e) contributi di organismi internazionali;

- f) ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali ed internazionali.

Articolo 14 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario generale;
- f) l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) i Soci fondatori emeriti.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, facoltativamente istituire un organo ulteriore rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico di supporto.

Lo svolgimento delle attività relative agli organi dell'Associazione deve intendersi a titolo gratuito.

Articolo 15 - Assemblea

L'assemblea della Associazione è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa annuale di cui all'art. 9 del presente Statuto.

L'assemblea è convocata una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile e comunque ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o nei casi d'urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso comunicato a mezzo via di telegramma, fax o posta elettronica. L'indirizzo, il numero di fax e la casella di posta elettronica ove inviare l'avviso di convocazione saranno quelli risultanti dal libro dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice presidente, o da altra persona designata dall'assemblea medesima; il presidente dell'assemblea nomina il segretario.

L'assemblea può essere tenuta mediante mezzi di collegamento audio/video, purché sia assicurato ai partecipanti il diritto all'intervento ed all'espressione del diritto di voto. In

tale caso, l'assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trova anche il solo Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'associazione;
- b) l'approvazione dei bilanci annuali e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
- c) la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e del Revisore;
- e) la nomina e la revoca del Collegio dei probiviri;
- f) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- h) l'approvazione di regolamenti attuativi;
- i) le modifiche dello statuto e dei regolamenti attuativi, nonché la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
- j) le delibere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17 - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi dell'associazione.

Sono ammessi al voto gli associati che abbiano acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega rilasciata ad un altro associato, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto, intervenuti in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati su tutte le materie, fatta eccezione per la revoca del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze, per le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione che richiedono il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci; per deliberare lo scioglimento del-

l'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale. Ciascun associato può portare fino ad un massimo di tre deleghe.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri eletti, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

I consiglieri eletti durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione di un consigliere eletto nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio.

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del consiglio sono convocate, almeno due volte l'anno dal Presidente, o in mancanza, dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, inoltre, quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi obiettivamente idonei, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e nei casi di urgenza almeno tre giorni prima del termine fissato per lo svolgimento della riunione, mediante avviso comunicato a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. L'indirizzo, il numero di fax e la casella di posta elettronica ove inviare l'avviso di convocazione saranno quelli comunicati dai consiglieri all'atto di accettazione della carica o modificati in forma scritta successivamente.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio, apposito verbale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute mediante mezzi di collegamento audio/video, purché sia assicu-

rato ai partecipanti il diritto all'intervento ed all'espressione del diritto di voto. In tale caso, la riunione si reputa tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 20 - Gestione ordinaria e straordinaria

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione delle attività sociali, la erogazione, nei limiti delle disponibilità, dei fondi necessari per il conseguimento delle finalità associative. Il Consiglio Direttivo approva, preliminarmente, i bilanci annuali da sottoporre all'assemblea dei Soci.

È prerogativa del Consiglio Direttivo la nomina del Presidente Onorario e dei Soci onorari.

Il Consiglio Direttivo determina ogni anno l'ammontare delle quote associative e l'ammontare di eventuali contributi straordinari, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti ed iniziative anche a carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile le attività dell'associazione, provvedendo alla disciplina di tali iniziative e progetti mediante appositi regolamenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, ai propri componenti o al Segretario Generale, determinando i limiti della delega nell'ambito della quale viene attribuita anche la rappresentanza legale dell'associazione.

Articolo 21 - Il Presidente

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi. Ad esso compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Esercita altresì tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Il Presidente Onorario

La carica è a tempo indeterminato e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece, in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.

È invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 23 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi lo determini o sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 24 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente dell'associazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario Generale esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri delegati in via generale o particolare, dal medesimo Consiglio.

Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua i pagamenti e ne cura la riscossione, fornisce ogni anno al Consiglio Direttivo le indicazioni necessarie per la redazione del bilancio consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 25 - I Soci fondatori emeriti

La carica è a tempo indeterminato e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente al Consiglio Direttivo. Esercitano la funzione di garante dello spirito dell'Associazione fondata nel 2014.

I Soci fondatori emeriti decidono sul ricorso presentato in merito alla domanda di ammissione.

E' loro facoltà attribuire la qualifica di Socio fondatore emerito a uno o più soci ordinari che si sono particolarmente distinti per l'attività svolta in favore dell'Associazione.

Articolo 26 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

In caso di Organo di Controllo collegiale lo stesso sarà composto da tre (3) membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo dura in carica tre (3) esercizi. I suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo è tenuto a riunirsi almeno una volta l'anno ed è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

All'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore o per decisione in sede di nomina, può essere affidata la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il compenso dell'Organo di Controllo sarà stabilito all'atto della sua nomina.

Qualora la revisione legale dei conti non sia stata affidata all'Organo di Controllo, ovvero ove obbligatorio per legge, l'Assemblea nominerà un Revisore Legale che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore Legale dura in carica tre (3) esercizi e può essere riconfermato.

Il compenso del Revisore Legale sarà stabilito all'atto della sua nomina.

Articolo 27 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di vigilanza e garanzia dell'Associazione. Si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di probiviro è incompatibile con quella di Presidente o Consigliere delegato.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- nominare un rappresentante che partecipa di diritto e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- far rispettare lo statuto e tutti i regolamenti sociali;
- controllare l'operato del Consiglio Direttivo;
- tutelare gli interessi morali dell'Associazione e dei soci nei confronti di altri soci o di persone e/o società e/o altri enti;
- dirimere le controversie interne tra i soci o tra i soci

e il Consiglio Direttivo per fatti connessi all'attività sociale.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta ve ne sia bisogno e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ogni socio ha la facoltà di ricorrere ai Probiviri qualora si ritenga lesa in un suo singolo interesse, inerente all'attività sociale, oppure valuti non corretto l'operato del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

La decisione dei probiviri è vincolante per il Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e tutti i soci, aderendo allo statuto, rinunciano espressamente in materia sociale ad altre forme di opposizioni giudiziali o extragiudiziali.

I probiviri per l'acquisizione degli elementi necessari all'esplicazione della loro attività hanno diritto di convocare i soci e di accedere agli atti dell'Associazione.

Articolo 28 - Comitati

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati con funzione consultiva.

Il Consiglio Direttivo nomina i singoli membri del Comitato tra personalità che abbiano particolari titoli di merito (pubblicazioni, esperienze specifiche ecc.), provvedendo altresì a disciplinare le competenze dell'organo ed il funzionamento tramite un apposito regolamento.

Articolo 29 - Esercizio di bilancio - Scritture Contabili

Gli esercizi del bilancio dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

Qualora l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

Il Consiglio Direttivo predispone, ove ne ricorrano i presupposti o se lo ritenga opportuno, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal-

l'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 30 - Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico (ove istituito).

L'Associazione, laddove si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche tramite professionisti di loro fiducia, previa motivata richiesta inviata al Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima.

Articolo 31 - Utili e avanzi di gestione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 32 - Scioglimento

Lo scioglimento della stessa può avere luogo o per deliberazione dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nei restanti casi sarà cura dell'Assemblea individuare l'Ente a cui devolvere

il patrimonio residuo.

Articolo 31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Articolo 33 - Disposizioni transitorie

La disposizione di cui all'art. 1 del presente statuto, relativa all'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "ETS", nonché le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione sarà iscritta in detto Registro.

Firmato:

Santa FIZZAROTTI

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo